

Equitalia: è possibile rottamare le cartelle

rottamazione-cartelle-equitalia-2a405833

La soppressione di Equitalia prevista per il 1° luglio 2017 ha indotto il legislatore ad emanare una norma di incentivo alla “rottamazione” delle cartelle, al fine di consentire una riduzione dell’ammontare dei crediti da trasferire all’Agenzia delle Entrate che da luglio in poi si occuperà da sola della riscossione.

DI COSA SI TRATTA

Con la rottamazione, tecnicamente detta definizione agevolata, i contribuenti possono estinguere le pendenze incluse nei ruoli affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2016, senza pagare sanzioni né interessi di mora, ma pagando soltanto:

- capitale ed interessi;
- aggio esattoriale
- spese per procedure esecutive
- spese di notifica

Possono essere “rottamati” tutti i debiti erariali, con esclusione di:

- dazi, accise, iva riscossa all’importazione;
- somme per aiuti di Stato;
- crediti da sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie;

Si consiglia di richiedere sempre un estratto di ruolo ad Equitalia per avere contezza delle pendenze, ricordando ricordando che l’estratto di ruolo è impugnabile se si scoprono pendenze mai notificate prima d’ora.

PROCEDURE E TEMPI

Entro il 28 febbraio Equitalia mette a disposizione dei contribuenti i dati utili per individuare i carichi pendenti, e le modalità per aderire alla sanatoria; inoltre, notifica ai debitori i carichi affidati nel 2016 per i quali non è stata ancora emessa la cartella. Il debitore interessato ad aderire alla rottamazione, deve entro il 31 marzo 2017 presentare via pec o direttamente agli sportelli, l'apposito modello DA1 potendo anche scegliere, all'interno della cartella, i ruoli che vuole definire. Entro il 31 maggio, Equitalia previo controllo, comunica l'ammontare del dovuto, con le scadenze, inviando anche i bollettini. Il debitore può chiedere di pagare fino ad un massimo di 5 rate, purché nel 2017 paghi almeno il 70% del dovuto (luglio, settembre e novembre) e il resto nel 2018 (aprile e settembre). Ove si chieda di pagare in unica rata, questa dovrà essere onorata entro luglio 2017. Il piano di pagamento dovrà essere tassativamente rispettato: difatti anche il ritardo di un giorno farà decadere ogni beneficio della rottamazione ed Equitalia riprenderà le sue azioni esecutive per l'importo del debito originario. Gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Non solo: le somme residue non saranno dilazionabili. Tale ultima aggravante non si applicherà solo se alla data di presentazione delle domanda non sono ancora decorsi i 60 gg dalla notifica della cartella o dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito. In tal caso quindi la rateizzazione del debito sarà ancora possibile, pur venendo meno la rottamazione.

VANTAGGI

Una volta accettata la rottamazione, Equitalia non potrà:

- avviare procedure esecutive;
- iscrivere nuove ipoteche, fermi amministrativi;
- procedere con azioni di recupero coattivo già avviate (almeno che non ci sia stato il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Per cui se alla data della domanda il terzo pignorato ha già iniziato a fare i versamenti o è stata presentata istanza di assegnazione al giudice, la procedura esecutiva non verrà sospesa).

CASI PARTICOLARI

- Chi ha presentato istanza di rottamazione e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo purché presenti entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo "DA1" ed indicando i nuovi carichi che intende definire;
- chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata purché dichiarare di rinunciare ad eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla

definizione agevolata;

- chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016;
- una volta presentata l'istanza di adesione, ove si voglia rinunciare, bisognerà presentare istanza di revoca solo entro il 31 marzo. Decorso tale termine non si potrà più rinunciare;
- in caso di definizione parziale delle pendenze oggetto di dilazione precedente, è necessario che il debitore vada in Equitalia a farsi riaggiornare gli importi dovuti per le singole rate, al netto di quanto rottamato;
- con la rottamazione si paga l'aggio solo sulle somme a titolo di capitale ed interessi e non sulle sanzioni;
- con la rottamazione di una pluralità di carichi presenti in una stessa cartella per la quale è in corso il recupero coattivo, le spese procedurali saranno imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese:

tel. 02/36755000

fax 02/83428751

info@studiowpugliese.it